



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Provincia di Palermo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 20 del 22.09.2014

ESECUZIONE IMMEDIATA

Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" Anno 2014.

L'anno **Duemilaquattordici**, il giorno **Ventidue** del mese di **Settembre** alle ore **10,00** nella sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale in data 16.09.2014, prot. n. 8526, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

Dall'appello nominale risultano presenti e assenti i Consiglieri:

	Qualifica	Presente	Assente
Marino Giovanni	Presidente Consiglio Com.le	X	
Musso Veronica	Vice Presidente Comunale	X	
Ragusa Paolo	Consigliere Comunale	X	
Mosca Girolamo	Consigliere Comunale	X	
Genovese Enza	Consigliere Comunale	X	
Clesceri Calogero	Consigliere Comunale		X
Parrino Maria Grazia	Consigliere Comunale	X	
Schirò Giuseppina	Consigliere Comunale		X
Alessi Maria	Consigliere Comunale	X	
Vaiana Nicola	Consigliere Comunale	X	
Bacile Nicolò	Consigliere Comunale	X	
Cuttonaro Pasquale	Consigliere Comunale	X	
	Totale	10	2

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio sig. Marino Giovanni il quale constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Assiste e partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Giacchino Rosalia la quale provvede alla redazione del presente verbale. La seduta è pubblica.

L'Amministrazione è rappresentata dal Sindaco Ing. Carmelo Nicola Cuccia e dagli Assessori Bufalo Francesco e Gagliano Nicola.

Ai sensi dell'O..EE.LL. vigente in Sicilia ed approvato con L.R. 15.03.0963 N. 16 e dell'art. 34 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, delle Commissioni Comunali e dell'esercizio delle funzioni di Consiglieri comunali, approvato con delibera del C.C. N. 7 dell'11.02.2013, Il Presidente, designa tre scrutatori nelle persone dei consiglieri: Parrino Maria Grazia, Genovese Enza e Cuttonaro Pasquale.

VERBALE DI SEDUTA

Il Presidente Marino Giovanni passa al II° punto dell'o,d,g, e dà lettura della proposta di delibera avente per oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" – Anno 2014.

Il Presidente Marino Giovanni dichiara aperta la discussione

Il consigliere Bacile Nicolò chiede chiarimenti.

Il Responsabile del Settore Finanziario Dott. Parrino Giuseppe chiarisce che l'aumento è stato necessario per i minori trasferimenti e che comunque rimane invariata la complessiva pressione fiscale TASI, IMU, TARI, anzi 12.000 euro stimate in meno rispetto all'anno scorso.

Il consigliere Bacile non crede che i contribuenti pagheranno meno, sicuramente pagheranno di più. Come minoranza propongono che l'aliquota rimanga quella dell'anno scorso, sono contrari all'aumento in un periodo di crisi economica sempre più dura per mancanza di lavoro dove tante famiglie hanno difficoltà a sbarcare il lunario, non si possono mettere le mani in tasca ai cittadini, chiedendo loro di fare sacrifici, mentre questa Amministrazione Comunale non è disposta a fare alcun sacrificio, basterebbe che i nostri amministratori rinunciassero per una volta ad una parte della loro indennità di carica si eviterebbe di aumentare l'IMU sulla 2° casa e si eviterebbe questo aggravio alle famiglie.

Il Sindaco Ing. Carmelo Nicola Cuccia evidenzia che un'analisi del genere nasce solo dal fatto di avere letto frettolosamente le carte, se lette con calma sarebbe stato colto che c'è una diminuzione come detto dal Dott. Parrino. La pressione fiscale più bassa nasce da una serie di incontri con l'A.T.O. e avere avuto dei rapporti costanti ha comportato di avere una riduzione dei costi, rispetto a prima; Le norme non le abbiamo fatte noi, abbiamo solo l'obbligo di rispettarle e avere potuto diminuire complessivamente la pressione fiscale di 12.000 euro, ci fa onore.

Il consigliere Bacile fa notare al Presidente che non c'è tutta la maggioranza e se si può fare il consiglio comunale è grazie alla loro presenza.

Il Presidente, considerato che non ci sono altre richieste di intervento passa alla votazione per l'approvazione della predetta proposta.

Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano che ha dato il seguente esito:

Consiglieri presenti N. 10;

Consiglieri votanti N. 10;

Consiglieri contrari N. 4 (Alessi, Bacile, Cuttonaro e Vaiana)

Voti favorevoli N. 6

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

Di approvare la proposta di delibera avente per oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" – Anno 2014.

Il Presidente Marino Giovanni, chiede di votare l'esecuzione immediata della presente delibera.

Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano che ha dato il seguente esito:

Consiglieri presenti N. 10;

Consiglieri votanti N. 10;

Consiglieri contrari N. 4 (Alessi, Bacile, Vaiana e Cuttonaro)

Voti favorevoli N. 6

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

dichiarare di immediata esecuzione la presente delibera.





COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Provincia di Palermo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL C. C. n° 20 del 18 SET. 2014

Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" – Anno 2014.

Palazzo Adriano 16 settembre 2014

L'istruttore

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Giuseppe Parrino

Il Proponente

Il Sindaco

Ing. Carmelo Cuccia



Visto l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visto l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU";

Visto l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

Viste le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D. Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto Legislativo;

Viste le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

Viste altresì tutte le disposizioni del D. Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

Visto l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

Visto l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;

è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

Visto altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

Visto ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;



Richiamati inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

Richiamati inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 ‰ ed altre minori aliquote;

Visto altresì l'art. 52 del D. Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

Viste: la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 02 ottobre 2012 e la Determinazione Sindacale n. 34 del 26 novembre 2013 con le quali sono state stabilite le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per gli anni 2012 e 2013;

Richiamati in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;



- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;

- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i Comuni;

- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;

- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 02 settembre 2014;

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto il D.M. Interno 18/07/2014 il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 30/09/2014;

Tenuto conto che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

Esaminata la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il "comune, ..., nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa



pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, **a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata**, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Visto altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell'area competente;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

SI PROPONE

Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria “IMU” 2014:

Aliquota 4,00 % (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze);

Aliquota 8,6 ‰ (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili);

Fabbricati rurali ad uso strumentale: esenti;

Terreni agricoli : esenti, in quanto l'Ente è ricompreso nell'elenco di cui alla circolare n. 9 del 14/06/1993, salvo eventuali e sopravvenute disposizioni in merito all'aggiornamento dell'elenco dei comuni demandato ad un d.m. di prossima emanazione.

Di mantenere per l'anno 2014 la detrazione per l'abitazione principale così come prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, in € 200,00 (solo categorie A/1, A/8, A/9);

Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 ‰ e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Di dare atto che le aliquote determinate decorrono dal 1° gennaio 2014;

Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di operare entro i termini di legge;

Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69.





COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

PROVINCIA PALERMO

Foglio dei pareri resi ai sensi dell'articolo 12 della Legge Regionale 23/12/2000, n°30 e successive modifiche ed integrazioni.

Deliberazione avente per oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" – Anno 2014.

Per quanto concerne la **regolarità tecnica** il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere **FAVOREVOLE**.

Motivazioni del parere sfavorevole: _____

Palazzo Adriano, li 16 settembre 2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario


Per quanto concerne la **regolarità contabile** il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere **FAVOREVOLE**.

Motivazioni del parere sfavorevole: _____


Palazzo Adriano, li 16 settembre 2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario


Il Presidente del Consiglio Comunale
Marino Giovanni



Il Consigliere Anziano
Dr.ssa Musso Veronica



Il Segretario Comunale
D.ssa Rosalia Giacchino



N. ___ Registro di pubblicazione Albo Pretorio on-line.
Affissa all'albo pretorio on-line di questo Comune il _____ e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi.
Palazzo Adriano, li _____

Il Messo Comunale
Vito Filippello

Il sottoscritto Segretario Comunale di questo Comune;
Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA


22 SET. 2014

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____
 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1);
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16);

Palazzo Adriano, li 22 SET. 2014



Il Segretario Comunale
D.ssa Rosalia Giacchino



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo
Comune dal _____ al _____.

Contro la stessa non furono prodotti reclami od opposizioni.

Palazzo Adriano, li _____

Il Messo Comunale
Vito Filippello

Il Segretario Comunale
D.ssa Rosalia Giacchino

